

Psicologia & Giustizia
Anno XV, numero 1
Gennaio – Luglio 2014

CORSO DI ALTA FORMAZIONE IN PSICOLOGIA FORENSE, CRIMINALE

E INVESTIGATIVA

Fondazione Guglielmo Gulotta di Psicologia forense e della Comunicazione

Gennaio – Giugno 2013

CASE STUDY: DALLA MENZOGNA ALLA VERITA' CHE SVELA GLI
ERRORI DELLE PERIZIE

DOCENTE

Dott.ssa ANNA BALABIO

ELABORATO di

Dott.ssa ELISA MARCHESELLI

INDICE

1. Introduzione.....	pag.3
2. Case study: tre perizie a confronto.....	pag.5
3. Analisi critica delle consulenze tecniche.....	pag.7
4. Prima consulenza del settembre-2009.....	pag.7
4.1 audizione del minore e analisi dell'incidente probatorio.....	pag. 8
4.2. Consulenze a scopo di valutare la capacità a testimoniare del minore	pag. 10
5. Seconda consulenza dicembre 2009.....	pag. 11
6. Terza consulenza aprile 2010.....	pag. 13
7. Le parole creano una realtà. Quanto è reale questa realtà?.....	pag. 17
8. Dalle diverse versioni delle perizie all'ipotesi psicologica plausibile.....	pag. 19
9. Conclusioni.....	pag. 21
10. Appendice:cronologia fatti.....	pag. 22
11. Bibliografia.....	pag. 23

“Nessuna cosa ci inganna più del nostro giudizio”

Leonardo da Vinci.

1.INTRODUZIONE

La psicologia giuridica, negli ultimi decenni, si è occupata di questioni che vanno ben oltre il rapporto interdisciplinare tra psicologia e diritto. Si è verificata una decisiva specializzazione a proposito degli strumenti di intervento in relazione al campo di applicazione, giungendo ad una propria identità disciplinare e a un ricco apparato metodologico di intervento.

L’obbiettivo di questo lavoro è quello di offrire un insieme di conoscenze relative al ruolo e alle funzioni dello psicologo clinico in ambito giuridico. Particolare attenzione verrà posta agli errori metodologici più frequenti nelle Consulenze Tecniche, dove la soggettività dell’esperto può incidere nel risultato delle valutazioni. In particolare, partendo dall’analisi di un caso reale, verrà analizzata la delicata questione dell’adulto posto di fronte alle dichiarazioni del minore, in caso di presunto abuso sessuale. Considerando l’abuso come un fenomeno delicato e non facilmente riconoscibile; che non sempre lascia dei segni evidenti e inconfutabili, e che per sua stessa natura è un avvenimento occultato, i principali attori sono: l’abusatore, che cerca di star ben nascosto e in segreto; il bambino, la vittima abusata che rappresenta l’unica fonte di prova in grado di fornire elementi decisionali (Gulotta, 2011). Le dichiarazioni del minore a questo punto hanno un peso processuale, essendo quest’ultimo un testimone a tutti gli effetti (Berliner, 1984). Tuttavia molto spesso, al trauma dell’abuso, si aggiunge il trauma del post abuso ad opera di chi interroga il bambino per ricostruire i fatti dell’accaduto. Per questo, in linea con quanto recita l’articolo 12 della Convenzione di New York, è necessario tener presente che: *un bambino deve essere considerato in grado di esercitare i propri diritti di esprimere liberamente la propria opinione su ogni questione che lo interessa, e che tale opinione debba essere tenuta in considerazione in relazione alla sua età e grado di maturità.* Gli adulti hanno l’arduo compito di ascoltarlo, con procedure metodologiche corrette, e di capire se questo fanciullo mente o dice la verità. Lo psicologo clinico può svolgere diverse funzioni, in tale ambito: può essere delegato dal Giudice a intervistare il minore, contribuendo così alla raccolta della testimonianza; può inoltre svolgere su richiesta una valutazione peritale


dell'attendibilità della testimonianza; può fornire una Consulenza di parte, come consulente sia del Pubblico Ministero (PM) sia della difesa; può infine offrire una consulenza su come affrontare il caso ai fini della tutela del minore rispetto agli interventi del post-abuso (Salvini et al, 2008).

L'esame di questo caso ci mostra quanto sia difficile per gli esperti comprendere:

- a) Se il bambino dice una cosa che ritiene essere vera, quindi se è sincero.
- b) Se il bambino ha un falso ricordo, quindi mente non sapendo di mentire.
- c) Se il bambino mente sapendo di mentire.

Gli studi sulla suggestionabilità dei bambini, ipotizzano che questi siano più suggestionabili degli adulti, arrivando a raccontare eventi mai verificatisi, sulla base delle domande a loro rivolte (Gulotta et al,1997). Inoltre le ricerche più aggiornate sul tema della possibilità di riconoscere una menzogna dalla verità, affermano che non esistono dei segni nel comportamento chiari e inequivocabili che possano svelare questo dilemma (Mazzoni, 2011; Ekman, 2011). Dall'altro lato, se ogni volta che parliamo con qualcuno fosse possibile sottoporlo ad una risonanza magnetica, sarebbe subito evidente se il nostro interlocutore ci mente oppure no: infatti le neuroscienze dimostrano come il cervello, durante la produzione della menzogna, attivi maggiori circuiti neuronali, compresi quelli implicati nel bloccaggio della risposta spontanea, cosa che non avviene nella produzione di un racconto sincero (Figura 1). (Bianchi et al, 2009;Sartori et al, 2012).

Figura 1. Aree di attivazione neuronale nel falso ricordo e nel ricordo vero.



Quindi la letteratura dimostra che i minori testimoni potrebbero lasciarsi facilmente suggestionare da un intervistatore adulto, poiché tendono a confermare e a considerare vero ciò che l'adulto gli dice, anche quando questo dia delle informazioni false (Ceci et al, 1987).

2. CASE STUDY: TRE PERIZIE A CONFRONTO

Il lavoro, che sta per essere illustrato, mostra quanto sia difficile per gli esperti discernere, in circostanze di abuso sessuale, casi di falsi positivi o falsi negativi (Ackerman, 1992). È ben vero che secondo i più accreditati protocolli non spetta allo psicologo stabilire se un fatto è vero o no, ma molto spesso nei giudizi che gli vengono proposti ci sono richieste del tipo: dica se ci sono segni di traumi sessuali o falsi ricordi. Punto nodale delle vicende giudiziarie di presunto abuso sessuale sul minore è che tutto si muove intorno l'unica dichiarazione disponibile, che è appunto quella dell'unico testimone: il minore (Jones e Krugman, 1986).

Il caso che segue presenta tre perizie che si fronteggiano ,con un colpo di scena finale di cui se ne parlerà più avanti. Il fatto è il seguente : una giovane coppia, (il Signor C. e la Signora A.) dopo 4 anni di fidanzamento, decide di sposarsi nell'Aprile del 2002. Dalla ricostruzione dei fatti emerge come questo matrimonio sia stato infelice da tempo: i due coniugi genitori di due figli, il maschio M. e la femmina I. più piccola di due anni, vivevano in una routine fatta di lamentele da parte della sig. A. e scatti di ira del marito. La signora lavorava in un istituto come assistente sociale e successivamente come insegnante in un asilo nido, il marito era titolare di un negozio di articoli sportivi. La situazione coniugale si aggravava ancora di più quando nasce il primo sospetto di molestie sessuali espresso dalla madre di M. quando il piccolo aveva 8 mesi, verso lo zio paterno sul piccolo nipotino. Il padre cercò di approfondire la situazione con una visita pediatrica, ma non vennero riscontrati segni di abuso e il problema si risolse con una pomata anti infiammatoria. Ciò nonostante la signora A. continuò ad avere dubbi, e come emerge dalla prima relazione della Dott.ssa C.R a pag 8” *venne accompagnata da uno psichiatra per valutare il suo stato di salute psicologica. Perché ritenuta, confusa e paranoica in merito alla sua fissazione / paura sul fatto che il bambino potesse essere stato oggetto di attenzioni sessuali da parte del cognato. Ovviamente tale paura fu letta da parte di tutti i suoi familiari e da parte del*

marito come una “follia” che da allora l’ha sempre qualificata agli occhi degli altri come una persona poco credibile, fissata e per usare le parole del marito e dei familiari “pazza””. In relazione a questo fatto la successiva relazione della Dott.ssa A.T a pag 3 riporta” lo psichiatra Dott F. C valutandone lo stato di “grande preoccupazione” le prescrisse un sostegno farmacologico formulando la diagnosi di *Sindrome Depressiva correlata con una serie di eventi familiari iniziati con la gravidanza precoce prematrimoniale, la successiva morte del suocero avvenuta a otto giorni dal suo matrimonio, la probabile reazione depressiva della suocera, l’ansia dovuta al tumore da parto alla nascita di M. e la sua attività di assistente sociale nel 2003 che l’avrebbe condotta ad occuparsi di un caso di sospetta pedofilia*”. Questi dubbi, con il passare degli anni hanno creato un effetto escalation, portando all’allontanamento del marito fino alla definitiva rottura. Il marito in quel periodo ha una relazione extraconiugale con una donna, e appena sua moglie lo scopre, avviene la separazione nel Giugno 2008. La signora A. a questo punto si rivolge alla psicoterapeuta sistemico familiare per essere sostenuta nella fase della separazione e per gestire al meglio i propri figli. Il piccolo M. si rifiuta ad andare agli incontri stabiliti con il padre. Si susseguono una serie di episodi significativi che segnano il destino di questa famiglia. La madre nota un cambiamento in suo figlio e continua a controllare se ci sono segni di abuso sessuale o no. Il piccolo M. non vuole andare a cena in pizzeria con il padre salvo che ci sia il suo cuginetto, così la stessa sera dell’ Agosto del 2008 mentre la sig. A. vestiva M. per la notte, nota dei piccoli graffi sul posteriore del bambino che lo stesso giustifica spiegando alla madre di essersi grattato. Successivamente a M. esce una sostanza oleosa, in quella stessa parte del corpo, la madre impaurita ne parla con i familiari, ma la rassicurano dicendole che la sera prima M. e il cuginetto avevano fatto una scorpacciata di olive e noci. A distanza di pochi giorni il bambino chiede alla madre di dormire con la luce accesa e mentre la mamma lo prepara per la notte fa la prima affermazione che contrassegnerà il destino di questa famiglia: “ *mamma ti devo fare contenta il lupo esiste a casa della nonna*” (prima relazione C. R pag 7). L’ansia della madre aumenta e in un’altra occasione nota dei taglietti nel corpo del bambino, M. giustifica nuovamente i taglietti con il fatto di essersi grattato. La madre lo rimprovera e aggiunge: “*M. quando avrai voglia di dirmelo io sarò contenta*”. A questo punto il bambino fa la sua seconda rivelazione significativa dicendo:” *e se me lo gratta lui?*”. La signora continua a fare delle domande a cui però il

bambino non da risposte fino a quando in una sera di Novembre, il bambino le risponde dicendo *"mamma ti devo far contenta, il lupo è lo zio"* (relazione Dott. A.T pag 4). La madre ne parla con la psicoterapeuta sistemico familiare, la quale contatta il Consultorio familiare per l'invio del caso. Dall'Ottobre 2008 il bambino non incontra più il padre, e M. viene sottoposto dai Servizi (NIAT) alla valutazione psicologica. Nel lungo periodo di valutazione del caso da parte dei servizi coinvolti, la madre non ha né l'intenzione né la volontà di denunciare l'accaduto. Nel Marzo 2009 presso il Tribunale per i minori, viene inviata la segnalazione da parte dei servizi territoriali sul minore C.M, per presunti abusi sessuali che avrebbe subito da parte dello zio paterno. Dalla ricostruzione dei fatti, effettuata attraverso le operazioni peritali, i supposti abusi del minore si sarebbero ripetutamente verificati nel periodo che va da Maggio 2008 all'Ottobre 2008. Il possibile abusatore, lo zio, avrebbe approfittato degli spazi di visita del minore con il padre, conducendolo nell'abitazione della casa della nonna paterna, per mettere in atto gli atti sessuali (Appendice 1, Cronologia).

3.ANALISI CRITICA DELLE CONSULENZE TECNICHE

Nell'ambito dell'espletamento della prima perizia si è verificato un disaccordo tra le conclusioni a cui sono pervenuti il Ctu ed il Ct del PM.

Il Ctu ha concluso per la sussistenza dell'abuso, mentre il Ct del PM ,ha parlato della possibilità che i racconti del minore fossero alterati da condizionamenti esterni. Per questa ragione il GIP ha disposto una nuova perizia affidando l'incarico al Dott. F. e alla Dott. V. I periti hanno effettuato nuove indagini, sentito nuovamente in incidente probatorio il minore e hanno analizzato e criticato gli atti precedentemente assunti, tra cui la Ct del PM che è stata aspramente censurata. A questo punto verranno illustrate in dettaglio le perizie offrendo una panoramica di come i periti hanno lavorato nel raccogliere gli elementi significativi del caso, valutandone i punti di forza e di debolezza, fino a giungere allo svelamento dei fatti.

4. PRIMA CONSULENZA DEL SETTEMBRE-2009

La prima Consulenza tecnica d'ufficio è stata svolta dalla Dott.ssa C.R. nel Settembre 2009, per il GIP con l'incarico di svolgere una perizia con i seguenti quesiti (saranno i medesimi anche per le successive perizie):

-l'accertamento della capacità di testimoniare del minore, intesa come la capacità di recepire le informazioni, di collegarle tra loro, di ricordare, di esprimerle in una visione complessiva, di comunicare basandosi su una personale e realistica conoscenza dei fatti, tenuto conto della sua età delle condizioni emozionali, che regolano le sue relazioni con il mondo esterno.

- l'accertamento della credibilità del minore, intesa come la capacità di distinguere gli stimoli provenienti dal mondo esterno e quali provenienti dal mondo interno, specificando se lo stesso sia in grado di evitare qualunque tipologia di confusione tra la percezione di oggetti e/o vicende esterne e la loro rappresentazione, tenuto conto sia degli stimoli provenienti dall'ambiente nel quale il minore svolge o ha svolto la sua quotidianità, sia sulla sua capacità di attenzione, memoria e organizzazione dei parametri spazio temporali;

-la valutazione della presenza di problematiche psicologiche o psicopatologiche ,verificare la presenza di abuso sessuale e l'eventuale incidenza sulla capacità di rendere testimonianza.

In quest'ultimo punto del quesito è importante sottolineare che non è appropriato richiedere al perito l'accertamento su un fatto (*valutare presenza di abuso sessuale*). L'esperto ha l'obbligo di esprimere giudizi di natura psicologica in relazione alla fase evolutiva del minore (Art 2 Carta di Noto), senza verificare fatti che sono di competenza dell'Autorità giudiziaria (Gulotta, 2008). Di fronte ad un quesito mal posto i periti avrebbero dovuto sollevare il dubbio di poter cadere in un errore metodologico soddisfacendo tale richiesta, ma questo atteggiamento di sana criticità scientifica non è stato assunto.

4.1. AUDIZIONE DEL MINORE E ANALISI DELL'INCIDENTE PROBATORIO

La raccolta della testimonianza del bambino, presunta vittima sessuale, è un compito delicato e complesso che assume un'importanza determinante nello svolgersi del processo e per questo deve essere condotto seguendo procedure metodologiche scientificamente affidabili come sottolineano le Linee Guida per l'ascolto del bambino testimone, elaborate dalla Questura di Roma. Alla luce di queste considerazioni emerge come il colloquio svolto in questa prima CTU sia stato poco aderente alla metodologia di intervista sopra citata. Il perito rispetta correttamente solo le fasi di apertura

dell'intervista, mentre le fasi successive relative alle domande di indagine sono state svolte in maniera poco appropriata. Inoltre come emerge a pagina 10 e 12 del documento, l'audizione realizzata nel corso dell'incidente probatorio, non ha fatto immediatamente seguito all'evento presunto, ma è stata preceduta da numerose altre interviste ad opera di più figure professionali. Il moltiplicarsi del numero delle volte di ascolto ha fatto sì che si introducessero nuovi elementi di distorsione nel racconto del minore (Codognotto et al, 2008). La letteratura a proposito dimostra come molteplici fattori possono rendere i bambini suggestionabili, fino a raccontare ciò che ritengono che l'intervistatore desideri sentire (Berliner, et al,1984).Devono essere considerati come fonte di suggestione anche gli aspetti situazionali che non riguardano direttamente il bambino e le sue competenze e cioè :i messaggi non consapevoli; il tono dell'intervista; l'autorevolezza dell'intervistatore (De Leo et al, 2005.).Analizzando il colloquio clinico effettuato dal perito si possono rilevare domande suggestive che implicano che lo zio abbia commesso qualcosa nei confronti del bambino, rendendo impossibile approfondire particolari significativi dell'evento e favorendo in quest'ultimo risposte veloci e automatiche come se fossero formate su uno schema precedentemente strutturato nella sua mente. La formulazione di domande suggestive segue un ragionamento verificazionista anziché falsificazionista, inoltre le domande molteplici poste in modo consecutivo, si scontrano con i limiti cognitivi del bambino (Ceci, 1991).

Tabella 1. Analisi delle domande volte al minore

Domande e risposte	Secondo il mio parere
D: ..mi spieghi un attimo come faceva lo zio. M: mi abbassava le mutandine D: si M: e poi sempre uguale a quella della nonna D: ah uguale a quella della nonna. Ma tu come fai a dire.. prima praticamente mi hai detto che lo zio ti ha appoggiato il pisellino, hai detto così giusto? Come hai fatto a capire che era il pisellino dello zio? M:perché mi toccava D:ah lui ti toccava e dove ti toccava M.? M: nel culetto con la pipì e pure con le manine. D: con la pipì e con le manine. Ma gli succedeva qualcosa? M: a chi? Pag 18	Dal dialogo emerge una carenza logica nel collegamento delle azioni e degli eventi. Il dialogo posto dal perito è decisamente argomentativo nei confronti dell'ipotesi dell'abuso. Non emergono domande contro argomentative per palesare altre ipotesi. Il perito pone domande in forma consecutiva, che è sconsigliabile da effettuare con un bambino per i suoi limiti cognitivi..

Durante il colloquio, a pagina 18-19,emerge come il perito scelga di ricorrere all'utilizzo di pupazzetti per farsi spiegare l'accaduto, violando la Raccomandazione 6.5.7 delle Linee Guida S.I.N.P.I.A in tema di abuso sui minori che dice: ”*non vi sono*

evidenze circa l'effettiva utilità dell'uso delle "bambole anatomiche", esse possono risultare inducenti e suggestive, mentre non è provato che bambini abusati producano sequenze simboliche sessualizzate con maggiore frequenza rispetto ai controlli "(Boat e Everson, 1993). Le modalità con cui è stata condotta l'indagine rendono il materiale raccolto debole e contraddittorio. Sembra che il perito sostenga una tesi autoreferenziale per cui qualsiasi dato o fatto emergente venga interpretato come conferma di abuso

4.2. CONSULENZE A SCOPO DI VALUTARE LA CAPACITÀ A TESTIMONIARE DEL MINORE

In questo caso si osserva che il perito ha deciso di procedere alla valutazione della capacità di testimoniare del minore dopo aver svolto l'audizione di questo in incidente probatorio, compiendo un errore metodologico, ovvero si dovrebbe procedere: prima con un' opportuna valutazione- per mezzo di perizia-della capacità a testimoniare del bambino, sui fatti oggetto del procedimento giudiziario, e dopo procedere con l'audizione. Per rispondere ai quesiti del Gip nel ruolo di ausiliario di quest'ultimo, ha ritenuto necessario utilizzare questi strumenti: il colloquio , il test d'intelligenza WISC-III, e per la valutazione delle dichiarazioni del minore il Criteria Based Content Analysis (C.B.C.A). I risultati che emergono dal test WISC-III, evidenziano nel minore, un' intelligenza di grado medio superiore secondo quanto riportato nel manuale d'uso del test. Al test CBCA, viene concluso che il bambino fornisce informazioni credibili, e si avanza l'ipotesi che il testimone abbia vissuto veramente la situazione di abuso. Con questo risultato non viene preso in considerazione la caratteristica generale del racconto, che come emerge dal colloquio riportato nella documentazione, appare poco logico e organizzato in una struttura ordinata che sembra ripetersi secondo un'associazione automatica. La carenza di indicazioni temporali, la mancanza della descrizione dell'interazione tra bambino e lo zio, così come l'assenza a riferimenti a stati mentali propri e l'assenza di ricordi sensoriali nel racconto dei fatti, si scontrano con le buone capacità intellettive del minore. La letteratura (Caffo et al, 2004) in relazione al fattore "credibilità" del racconto nei piccoli testimoni evidenzia i seguenti indicatori che devono essere tenuti presenti: spontaneità, dettagli, consistenza, affettività appropriata, plausibilità della narrazione. Nessuno di questi elementi risulta essere presente nel racconto del minore. Inoltre non esistono ancora soglie numeriche che consentano di

attribuire a un tot di criteri presenti nel CBCA o nella cosiddetta “checklist di validità” un analogo valore in termini di validità della testimonianza. Infatti la procedura consente un livello di analisi qualitativo, piuttosto che quantitativo. Gli strumenti di intervista e di analisi previsti da questa tecnica non devono essere considerati di per sé sufficienti a produrre le conclusioni finali circa il presunto abuso sessuale sul minore. Il perito a pagina 52 della perizia conclude dicendo: *”Si conclude affermando che il minore, in grado di produrre racconti realistici delle proprie esperienze è attendibile, avendo sufficiente competenza testimoniale ed da ritenersi credibile, considerando anche che, i dati emersi valutati nel loro insieme e nelle loro relazioni reciproche, portano ad affermare che esiste un livello di compatibilità tra l’intero quadro clinico del minore e l’ipotesi dell’abuso sessuale subito.”* Da queste conclusioni si evince che l’esperta si è espressa in termini di certezza del fatto e non di possibilità, ritenendo tale bambino abusato. Così facendo infrange il principio della Carta di Noto, che come ho detto precedentemente afferma che, il compito del perito è quella di fare una valutazione e non di esprimersi in merito ai fatti .

5. SECONDA CONSULENZA DICEMBRE 2009

La seconda consulenza redatta dalla Dott.ssa A.T. su richiesta del PM ed espletata dopo aver visionato quella della Dott.ssa C.R, risulta esemplare essendo l’unica consulenza in grado di cogliere nel minore gli aspetti psicologici salienti per discriminare l’attendibilità o l’inattendibilità delle supposizioni. (Quesito del Giudice ,vedere prima consulenza).Ecco come ha proceduto: si è avvicinata, con occhio critico, al materiale raccolto dalla precedente perizia basandosi sulle osservazioni delle video registrazioni dei colloqui e i risultati dei test somministrati, aggiungendo il test proiettivo Blacky e le prove grafiche. Sulla base dei dati raccolti, in merito ai quesiti esposti dal PM che sono i medesimi di quelli della prima perizia, la consulente conclude facendo notare che sono emersi condizionamenti esterni che hanno alterato la corretta esposizione dei fatti, rendendoli poco credibili in quanto il minore non differenzia adeguatamente gli stimoli provenienti dal mondo esterno da quelli provenienti dal mondo interno, dimostrandosi competente dal punto vista cognitivo ma non da quello emotivo, per tanto non si riscontrano indicatori di abuso sessuale. Critica le modalità

contestualizzare per di più in un quadro di separazione coniugale dei genitori. Questa consulenza pone come ipotesi di falsificazione all'abuso sessuale, quella di Sindrome di Alienazione parentale (PAS) spostando l'attenzione sulle dinamiche relazionali del nucleo familiare, (Gardner, 1998).

Il perito conclude a pagina 37 della relazione scrivendo: *"il minore ha subito condizionamenti esterni che hanno alterato la corretta esposizione dei suoi vissuti personali; è competente dal punto di vista cognitivo, ma non emotivo a rendere testimonianza; il minore non è credibile in quanto non ancora capace di differenziare adeguatamente gli stimoli provenienti dal mondo esterno da quelli provenienti dal mondo interno; non si ravvedono problematiche psicologiche particolarmente significative; non si riscontrano indicatori di abuso sessuale"*. Tuttavia anche questa consulenza non coglie l'aspetto cruciale del motivo per il quale il minore ha dato questa versione dei fatti, aspetto che verrà di seguito approfondito.

6. TERZA CONSULENZA APRILE 2010

Il terzo elaborato, corrispondente alla seconda perizia disposta dal Gip al Dott. F., cronologicamente l'ultima, che ripercorre le stesse tracce erronee della prima perizia nonostante la consulenza tecnica del PM (rappresentante l'accusa) ritenga che non ci sia certezza di abuso. (Quesito del Giudice vedere prima consulenza) Anche questa perizia ha concluso per la sussistenza del reato. Il perito. mantiene un tono altamente sconsigliabile per un esperto che esperisce una relazione, essendo incalzante ed eccessivamente sicuro, utilizzando espressioni assolutistiche, riporto alcuni esempi:

- "l'esperienza traumatica di cui il minore è stato oggetto" (pagina 33 della perizia): l'esperto non deve accertare il fatto, quello è un compito che spetta al Giudice.

- "non si possono assolutamente rintracciare nella Sig. A tratti di funzionamento psicotico.." (pagina 64)

- "non è assolutamente dimostrato che il falso ricordo, quando consiste in un evento sconvolgente e traumatizzante, si possa inserire nella memoria autobiografica" (pagina 74): la letteratura sconfirma ampiamente questa affermazione come dimostrano le teorie sulla formazione del falso ricordo (Gulotta e Ercolin, 2004).

Il perito arriva a diagnosticare nel bambino la Sindrome post-traumatica da stress (PTSD), cadendo in una fallacia tecnica e metodologica in quanto questa diagnosi

presuppone che un fatto traumatico sia stato realmente vissuto ed esperito dal soggetto, in questo caso l'abuso sessuale. Il Dott. F. a pagina 50 della sua relazione peritale, attua un'analisi del comportamento non verbale, concludendo che l'ansia e la vergogna del bambino sono collegate al confronto verbale del ricordo dell'esperienza traumatica. Ma queste conclusioni sono attinenti più ad una psicologia popolare più che ad una psicologia come scienza del comportamento umano. Il bambino, come riportato di seguito, oscilla tra silenzi e risposte automatiche, e si può ipotizzare che questi segni anziché essere di origine ansiosa siano indicatori di una carente rappresentazione mentale del fatto.

Comparando le trascrizioni del canale verbale con i commenti del canale gestuale riportati nelle trascrizioni dell'audizione del minore, emergono le seguenti osservazioni:

- Il bambino, alle domande che scendono sui particolari del fatto, non risponde verbalmente ma utilizza un suono gutturale-labiale: "Mhm". Il suono è il classico che tutti noi utilizziamo quando non abbiamo voglia di parlare e rispondiamo a gesti. Il problema è che due esperti in questo caso lo prendono come sostituto di una parola affermativa il "Sì". Ma è ben diverso a livello cognitivo anche per un bambino prendersi la responsabilità di rispondere con un "Sì" invece che con un "Mhm". La risposta verbale non immediata potrebbe far presupporre che il bambino necessiti di tempi cognitivi più lunghi per rispondere alle domande più particolareggianti. E in accordo alle teorie neuro scientifiche ciò potrebbe essere dovuto al fatto che il bambino non ha un ricordo genuino del fatto. È importante sottolineare che la valutazione clinica deve tener conto dei fattori legati alla psicologia ed alla psicopatologia dello sviluppo e non ricostruire il fatto-reato. Questa perizia invece cade in un errore metodologico, proponendo una diagnosi che provoca nella relazione un effetto paradossale in quanto il perito deontologicamente non può affermare l'esistenza di un fatto che la giurisprudenza deve accertare, e ammettere che ci sia l'evento traumatico equivale a dare per certo che è avvenuto l'abuso. In secondo luogo dal punto di vista clinico, parlare di PTSD in un bambino di otto anni, richiede di utilizzare un'ottica psicologica evolutiva che sottolinea come i sintomi ascrivibili a questa sindrome siano diversi da quelli che si possono riscontrare nell'età adulta. Come sottolineano le Guide Linee S.I.N.P.I.A in tema di abuso sui minori, individuare il *timing* della comparsa del PTSD

è fondamentale e facile da identificare perché corrisponde all'esperienza dell'evento traumatico. E nel caso specifico, gli episodi di abuso non sono temporalmente definiti dal minore da poter diagnosticare questo tipo di problematica psicologica e quindi sarebbe preferibile vagliare altre possibili cause di stress. Inoltre, come la letteratura dimostra, le stesse interviste ripetute possono comportare l'insorgere di sintomi post-traumatici (Gardner, 1995).La perizia ha evitato di porre particolare attenzione alla cronologia delle reazioni sintomatiche e ha contestualizzato la loro comparsa ed evoluzione vagliando solo un' ipotesi, quella dell'abuso e trascurandone altre, come quella dell'evento della separazione genitoriale e le pressioni materne. A pagina 80 della perizia il perito conclude:”..nel minore resta un bisogno fondamentale di elaborare sul piano psicoterapeutico i vissuti relativi al trauma sessuali patito”.

Non viene tenuta in considerazione la variabilità e incostanza delle reazioni che il bambino può presentare dopo l'esposizione ad un'esperienza traumatica e per questo è necessario procedere con cautela nell' *assessment* diagnostico, specie in casi come questo dove esistono diverse possibili cause di manifestazioni di disagio.

Mettendo a confronto le due perizie che parlano in termini di certezza di abuso è possibile cogliere delle analogie negli errori di conduzione del colloquio nel punto centrale dell'indagine del fatto grave, ovvero di come, dove e quando si sarebbe svolto l'abuso.

Tabella 3. Confronto dei dialoghi della prima perizia e della terza, che parlano in termini di certezza di abuso.

Perizia per il Gip Dott.ssa C.R.	Secondo il mio parere:
D:prima hai detto che lo zio a volte ti faceva male giusto? M:mhm D: che veniva, ti toccava e ti metteva anche il pisello, no, mi hai detto così, vicino al culetto o no? M:si D:ora quando lo zio metteva vicino al culetto il suo pisello, chiamiamolo pisellino. M:mhm D:che cosa faceva. Pensaci bene, questo è importante. M:faceva così D:ah, faceva così. Faceva un movimento praticamente. M: mhm D:perché ti faceva male? Spiegami bene perché ti faceva male. M: non mi ricordo D:...però lo zio si muoveva questo però te lo sei ricordato M:si D:senti M.ma succedeva mai che lo zio prima di avvicinarsi con questo suo pisellino.. non lo so..prendesse qualcosa e lo mettesse vicino al culetto? No so per esempio.. cosa poteva.. cioè,ha mai preso qualcosa per poter..da mettere vicino al tuo culetto? Ti ricordi questa cosa? M:non lo so	La domanda non è posta correttamente Non viene indagato cos'è questo movimento, cosa necessaria i fini dello svelamento processuale. Riprende una domanda posta precedentemente senza contestualizzarla, e forzando il bambino in questa direzione. Vengono violate le regole di conduzione del colloquio con il minore, in quanto il perita menziona degli elementi che

<p>D: una crema un olio, qualcosa di particolare? Non ti ricordi M: no lui mi metteva la pipì. D:ti metteva solo la pipì praticamente ho capito. E con le dita cosa faceva? M: me le metteva nel culetto D: te le metteva nel culetto ti ricordi con quale dita? M: con questo D: con questo qua. Questo sei sicuro però. È questo dito, scusami se faccio questa domanda, lo so che è bruttissima, in questo momento mi vorrei prendere io a schiaffi, ok? Ma questo dito lo appoggiavo o lo spingeva dentro? M:lo spingeva D:lo spingeva dentro, hai mai pianto M.? M:no D:..prima mi hai detto che lo zio appoggiava questo pisellino e te lo appoggiava il pisellino, non te l'ha spinto dentro? M:no D:no,no molto bene,menomale. E quindi si muoveva così mi hai fatto vedere, no? M:mhm D:..ma lo zio era più alto di te, si piegava oppure era sul letto? Come faceva M: si piegava D:mi fai vedere come si piegava? M: così D: è mai successo sul letto M:no D:sul letto non è mai successo. In un bagno? M:no D: nel bagno no M: dietro la camapagna</p>	<p>sembrano non essere di conoscenza del bambino, rischiando che questo li apprenda e li possa ripetere nel colloquio.</p> <p>Domanda inducente</p> <p>Con questa modalità comunicativa eccessivamente empatica viene caricato di ansia lo scambio comunicativo, mandato messaggi contraddittori al minore:sei qui per aiutarmi però ti scusi o ti prenderesti a schiaffi.</p> <p>Risposta immediata del bambino non emergono sfumature emotive per un evento tanto traumatico. Il bambino precedentemente ha usato il termine avvicina non appoggiava.</p> <p>Il perito esprime un concetto valutativo altamente suggestivo.</p> <p>Non emergono particolari salienti sulle modalità di come avveniva l'abuso e sui dettagli del luogo.</p> <p style="text-align: right;">Pagina 27-28-29</p>
<p>Relazione peritale Dottor F.</p>	
<p>D: cosa ti ha fatto zio D. , mi devo avvicinare al tuo dolore se devo conoscerti. <u>Come</u> ti ha fatto tanto male? M: mi ha messo le mani nel culetto e la pipì nel culetto. D: c'è qualcosa che ti ha fatto star male? M: che lo zio si travestiva da lupo D. e cosa succedeva M.? M. mi metteva le mani nel culetto e la pipì nel culetto D: cosa vuol dire la pipì nel culetto? La pipì che cos'è? Vorrei essere certo di aver inteso bene, le mani so cosa sono , ma la pipì che cos'è? È quella che si fa in bagno, che cos'è per te la pipì? M:(silenzio) D: avveniva sempre che si travestiva o qualche volta M: qualche volta D: ma lo faceva per giocare o per qualche altro motivo? M:per qualche altro motivo D: domande difficili quelle che ti faccio e quando ti metteva la pipì nel culetto dov'era? M:da tutte le parti D:da tutte le parti, non c'era un posto preciso, per esempio una volta dove si metteva? Dov'era se te la senti M:(silenzio) D: ti riferisci alla pipì che andiamo a fare in bagno o ad un'altra pipì? M: alla pipì normale D: quindi cosa sentivi da cosa ti accorgevi che era pipì? M:che non si sentiva bagnato D: e tu hai anche visto questa cosa che chiami pipì o non l'hai vista? M: grossa</p>	<p>Il perito ancora una volta dà per scontato che lo zio abbia fatto qualcosa, e usa il termine come ti ha fatto male dando per implicito che ci sia stata un'azione.</p> <p>Il bambino dà la risposta meccanica data negli altri dialoghi</p> <p>La domanda è ambigua non si capisce l'oggetto a cui si riferisce.</p> <p>Viene insinuato che ci sia qualcosa di diverso dalla pipì che il bambino conosce, dando un'informazione che non è detto che il bambino possieda</p> <p>Incongruenza logica Il bambino dà una risposta decontestualizzata.</p> <p style="text-align: right;">Pagina 52-53-54-55</p>

Il confronto delle due perizie dimostra come, non sia necessario solo ricostruire e rincorrere una realtà fattuale, cosa già di per sé difficile per la naturale tendenza che ognuno di noi ha nel rielaborare i fatti in maniera soggettiva, ma occorre discriminare le argomentazioni coerenti, accettabili, pertinenti e verosimili che possono contribuire alla

ricostruzione di una verità che non necessariamente corrisponderà con esattezza alla verità storica. Quindi diventa necessario assumere un'ottica falsificazionista, cosa non rispettata dalle consulenze riportate in precedenza, in quanto una volta formulata la loro ipotesi hanno avuto la tendenza a raccogliere e aggiungere dati che la confermassero, invalidando la possibilità di falsificarli, pur avendo proposto delle falsificazioni che rimangono solo a livello teorico senza però avere effetti pratici e utilizzabili a fini discriminatori.

7.LE PAROLE CREANO UNA REALTÀ. QUANTO È REALE QUESTA REALTÀ?

Quando ormai, processualmente parlando, la situazione giudiziaria si inclinava verso una interpretazione colpevolista della vicenda, accade un fatto nuovo e singolare: il bambino chiama in disparte la madre e inizia il dialogo facendole delle domande su ciò che è giusto o sbagliato nei suoi comportamenti in base agli insegnamenti appresi alle lezioni di catechismo. Il bambino è quasi alla fine del percorso dottrinale, di lì a poco gli verrà dato il Sacramento della Prima Comunione, ed è proprio questo punto che merita una attenta analisi in relazione all'elaborato svolto. È necessario scomodare alcuni diktat ecclesiastici affinché possa risultare comprensibile il punto di svolta di questo caso. Nella Chiesa cattolica, il momento in cui i fanciulli si accostano per la prima volta al sacramento dell'Eucarestia, viene solitamente preceduto da un itinerario di catechesi volto a portare la persona alla consapevolezza del gesto sacramentale che sta per vivere. Molti anni indietro la prima Comunione era conferita all'età di dodici-quattordici anni, età in cui, terminato il catechismo, il giovane ha una conoscenza della dottrina cristiana. Quasi un secolo fa, un decreto, abbassò l'età prescritta a sette anni, ritenendo che non fosse necessaria tutta la conoscenza della dottrina per ricevere validamente il Sacramento, ma che fosse sufficiente aver raggiunto l'età della discrezione, per distinguere l'eucarestia dal pane comune. Il protagonista del caso trattato, proprio all'età di sette anni, si accorge e sente il bisogno di comunicare qualcosa alla madre che ha a che fare proprio con la sua capacità di discrezione: ovvero la facoltà di discernere, di distinguere, di giudicare in modo giusto ed equilibrato gli eventi della vita. In parole semplici avere una sorta di metro di misura su ciò che è

giusto o sbagliato. Sembra che questo caso singolare, sia scritto a posta per confermare una delle teorie più famose dello studioso Kohlberg (1976) sulle fasi dello sviluppo morale del bambino.

Il colpo di scena nella storia di questa vicenda chiarifica a posteriori le considerazioni presentate fino ad ora. Poco prima dell'udienza in cui si sarebbe dovuto discutere della responsabilità dell'indagato accade l'episodio singolare che si correla all'argomento sopra menzionato. Il minore dovendo ricevere il Sacramento della Confessione prima di celebrare la sua Comunione, confessa in disparte alla madre di aver fatto una cosa ingiusta o sbagliata, che la classifica come tale grazie agli insegnamenti avuti nel percorso dottrinale. Appunto per questo non vuole aggravare il suo "peccato" andando a confessarlo proprio il giorno dove dovrebbe essere libero da certi grossi "peccati". Ognuno di noi, mentre studiava i 10 Comandamenti, andando a scavare nella propria memoria, si accorgerà di essersi interrogato se li rispettava oppure no. Magari qualche episodio di furberia o qualche bugia di troppo, spingeva questa mente fanciullesca a cercare rassicurazioni nel mondo adulto per placare il senso di colpa. Il fanciullo in esame, si accorge di aver architettato una bugia troppo grande. Si rende conto di aver inventato le accuse d'abuso nei confronti dello zio, di aver assecondato le inesistenti preoccupazioni materne, e le giustifica e le motiva come strumenti per arrivare a compiere la vendetta trasversale nei confronti del padre. Da quando il padre si è separato dalla madre, questo bambino ha sentito la necessità di difendere e proteggere a tutti i costi questa mamma, che si presentava sempre più sofferente e arrabbiata con il suo papà. L'ultimo ricordo che il bambino ha dei suoi genitori, risale ad una lite violenta che si è conclusa con una denuncia per percosse e molestie da parte della madre al padre. Il bambino è a conoscenza del fatto che suo padre ha una relazione con un'altra donna, e con gli occhi inondati da queste immagini e pressioni costanti dice: *"mamma l'ho fatto perché il papà ci ha lasciato"*. Ebbene sì, il bambino si è inventato che lo zio lo importunava per vendicarsi del padre che lo aveva lasciato solo con sua madre, la quale la vedeva triste e nervosa. Ogni bambino in cuor proprio spera che i genitori un giorno o l'altro tornino insieme, e se questo non avviene a volte può cercare di mettere in atto delle strategie per realizzare il proprio sogno, ma a volte possono essere molto pericolose, come in questa vicenda.

La madre inondata da questa sconvolgente verità contatta il suo difensore e ritira immediatamente la costituzione di parte civile comunicando al Giudice quanto successo e portandolo a conoscenza della rivelazione del minore suo figlio. Il Giudice proscioglie l'imputato. Se il minore non avesse deciso di confessare alla madre la sua falsa testimonianza, l'imputato sarebbe stato quasi certamente condannato. Nessuna prova oggettiva, nessun indizio probatorio; solo le parole di un bambino hanno fatto da luce in questo sentiero ombroso. Gli adulti esperti si sono fatti guidare da questi piccoli fari, correndo un grande rischio. Ora è interessante prendere in considerazione e valutare le ipotesi motivazionali che possono aver spinto il bambino a inventare questa realtà.

8.DALLE DIVERSE VERSIONI DELLE PERIZIE ALL'IPOTESI PSICOLOGICA PLAUSIBILE

Dopo la messa in luce di tutte le contraddizioni che emergono dagli indizi, l'interpretazione che affiora dall'analisi del caso qui riportato è che, il destino del procedimento sarebbe stato segnato se il minore non avesse avuto il coraggio e la forza di confessarsi con la madre: ben due periti di ufficio avevano analizzato gli atti di accusa e sentito il minore in ben tre distinte occasioni ed avevano concluso per la sussistenza di reato.

Nessuno dei periti ha valutato l'attaccamento che il bambino ha con la mamma, e quindi non è stata valutata la possibilità che il bambino potesse raccontare questi presunti abusi nel tentativo di compiacere la madre. Il bambino non ha un falso ricordo e neanche inventa del tutto l'accusa, il bambino fa proprio un sospetto infondato della madre e realizza la sua preoccupazione spalleggiandola come atto di lealtà ai danni del padre. Il piccolo è stato inconsapevolmente sottoposto fin dalla tenera età a controlli fisici e domande inquisitorie da parte di questa che hanno inequivocabilmente contribuito a far nascere il seme di una storia dai confini labili. L'attitudine persecutoria e paranoica della mente materna ha innescato un effetto "palla di neve" che si è concretizzato nel comportamento di alleato del figlio, come unica uscita dal doppio legame comunicativo al quale è stato sottoposto fin dalla tenera età di otto mesi (Bateson et al, 1976). Inoltre la reale causa della separazione coniugale coincide con la scoperta di una storia extraconiugale del marito; oltre a ciò la madre è stata con il dubbio di un presunto abuso

perpetuato su suo figlio per circa dieci anni. Ma quale madre avrebbe atteso così tanto tempo a denunciare l'accaduto se ci fossero stati dei segnali evidenti di pericolo, per come credeva? In questo modo, il bambino ha accumulato un bagaglio che di fronte la separazione dei genitori gli ha fatto assumere la posizione di salvatore nei confronti della madre. Questo bambino mente sapendo di mentire, per i motivi sopra elencati (De Cataldo et al,2008). Mentire significa dire quello che si crede non essere vero, ma non è detto che questa bugia non sia la verità o quantomeno la verità di qualcun altro, infatti il bambino aveva fatto sua in qualche modo una verità della madre. Dall'altro lato le varie figure professionali con le proprie aspettative hanno creato delle distorsioni nei risultati, provocando una diminuzione della validità degli strumenti utilizzati e aumentando la probabilità che il risultato confermasse l'ipotesi posta a priori (Gulotta, 2009).

Riassumendo le versioni delle perizie sono:

Figura 2 Rappresentazione degli elementi delle perizie in accordo con l' ipotesi di abuso e di non abuso.



Ecco allora che, in base al lavoro presentato in questo elaborato, è ora possibile mettere in rilievo l'aspetto psicologico, che i periti non hanno saputo cogliere. In questo caso specifico l'ipotesi più plausibile, è quella di una *vendetta trasversale* messa in atto dal figlio per colpire indirettamente il padre e punirlo per averlo lasciato solo con la madre. Il figlio colpisce lo zio paterno per vendicarsi del padre. Il ruolo che la psicologia riveste in questo contesto è di fondamentale importanza, in quanto può fornire i contenuti significativi per dare completezza al gesto accusatorio compiuto dal bambino

verso lo zio. La vendetta è un desiderio di farsi giustizia da soli generato da un impulso volitivo che segue al rancore o al risentimento. Il bambino ha sofferto per la separazione tra i genitori, per le liti violente tra questi, per l'umore depresso e le paranoie della madre, e ha voluto far provare la stessa sensazione a colui che forse nella sua testa è stato la causa di questo dolore: suo padre. Tuttavia il ruolo della madre nella spinta di questa regolazione dei conti è stato di fondamentale importanza, in quanto il bambino se non avesse subito le pressioni insistenti della madre nel palesare un pericolo di violenza sessuale dello zio, forse tutto da solo con la sua immaginazione non ci sarebbe riuscito. Ma l'intreccio della sequenza dei fatti porta alla conclusione finale: il bambino ha mentito sulle presunte attenzioni sessuali mosse dallo zio, con lo scopo di vendicare l'abbandono del padre, facendosi paladino della madre.


7.CONCLUSIONI

I periti potevano accorgersene prima che il bambino mentiva? Questo è praticamente impossibile perché, che ci sia da parte di un bambino una vendetta trasversale della tipologia "colpisco lo zio per colpire mio padre" è davvero difficile da immaginare, eppure sappiamo che è successo. Tuttavia i periti avrebbero potuto ben notare una certa dose di inautenticità, tanto è vero che la prima consulente del Pubblico Ministero l'aveva rilevato.

L'influenza che le credenze dei vari professionisti, possono avere sull'oggetto osservato è un argomento noto alla psicologia sociale (effetto Hawthorne). È stato ampiamente dimostrando come le convinzioni degli sperimentatori e dei soggetti sperimentali possano influenzare la realtà e dare origine ad una "profezia che si autodetermina"(effetto Rosenthal). Che dire: l'uomo è limitato dalle sue stesse caratteristiche mentali ovvero è abituato ad attribuire significati sulla realtà che lo circonda, ma può ovviare a questo eccesso di ricerca di significati trasformando il limite nella risorsa: conoscendo la possibilità di incorrere in errore per la natura intrinseca della mente umana e contemplare la possibilità di non poter oggettivare in assoluto i dati della realtà. Esistono tante realtà quanti sono i punti di vista adottati per osservare la realtà stessa, quindi il confronto tra esperti, l'utilizzo di strumenti scientifici e una sana autocriticità possono ridurre errori di attribuzione.

"Il vero mistero non è l'invisibile, ma ciò che si vede" O.Wilde

9. APPENDICE:CRONOLOGIA FATTI:



10. BIBLIOGRAFIA

- ACKERMAN,J, KANE. A W. (1992), *Psychological Experts in Divorce, Personal Injury and Other Civilil Action*. Wiley Law Pubns.
- BATESON, G. (1976), *Verso un' ecologia della mente*, Adelphi, Milano.
- BERLINER,L. BARBIERI M.K. (1984), *The testimony of the child victim of sexual assault. The journal of social iusseus: the child witness*, 40, N2 ,Iussue, Usa.
- BIANCHI, A.GULOTTA. G, SARTORI. G,(2009) *Manuale di neuroscienze forensi*, Giuffrè, Milano.
- BOAT W.B,EVERSON M.D, (1993) *The use of anatomical dolls in sexual abuse evaluations: current research and practice*, The Guilford Press, New York/ London.
- CAFFO. E, CAMERINI, G.B, FLORIT. G , (2004),*Criteri di valutazione dell'abuso all'infanzia*, McGraw-Hill Companies.
- CECI, S.J. PERRY, N. WRIGHTSMAN,L(1991) *The child witness: legal issue and dilemmas*. California: sage publication.
- CECI, S.J. ROSS, D.F, TOGLIA, M.P. (1987). *Suggestibility in memory: psycholegal implications*. Journal of Experimental Psychology: General, 116,38-49.
- CODOGNOTTO. S, AGOSTA. S, SARTORI. G,(2008), *A novel lie detection technique in the assessment of testimony of sexual assault*.Sexologies,ISSN:1158 1360.
- DE CATALDO NEUBURGER, L. (1997). *Abuso sessuale di minore e processo penale: ruoli e responsabilità*. Cedam, Padova.
- DE CATALDO, L. GULOTTA,G. (2008),*Trattato della menzogna e dell'inganno*. Giuffrè Editore.
- DE LEO, G. SCALI, M. CASO, L. (2005), *La testimonianza. Problemi, metodi e strumenti nella valutazione dei testimoni*. Il Mulino.
- EKMANN, P. (2011), *I volti della menzogna. Gli indizi dell'inganno nei rapporti interpersonali, negli affari, nella politica, nei tribunali*. Giunti.
- GARDNER,(1998) *The Parental Alienation Syndrome* (second edition). Creative Therapeutics Inc., Creskill, New Jersey.
- GULOTTA, G. (2008, 2014) *Breviario psicologia investigativa*, Giuffrè, Milano.
- GOLOTTA, G. CUTICA, I. (2004), *Guida alla perizia in tema di abuso sessuale e alla sua critica*, Giuffrè, Milano.

GULOTTA, G. ERCOLIN, D. (2004), *La suggestionabilità dei bambini uno studio empirico*. In *Psicologia e Giustizia*. Anno 5, Vol 1.

GULOTTA, G. (2009), *Processi penali processi psicologici*, Giuffrè, Milano.

GULOTTA, G. (2011), *Compendio di psicologia giuridico-forense, criminale investigativa*, Giuffrè, Milano.

JONES, D. KRUGMAN, K. (1986) *Can a three-year-old child bear witness to her sexual assault and attempted murder?*, *Child Abuse and Neglect*, 10, 253-258.

MAZZONI, G. (2011) *Psicologia della testimonianza*. Carrocci, Roma.

SALVINI, A. RAVASIO, A. DA ROS, T. (2008) *Psicologia clinica giuridica*, Giunti, Firenze.